



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

Roma, 16/10/2019

Spett.le
Centro Culturale Internazionale S.r.l.
Dart S.r.l.

PEC: dart@pec.itCc: eventi@chiostrodelbramante.it

LETTERA D'ORDINE

OGGETTO: affidamento diretto al di fuori del Me.PA., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affitto della location "Chiostro del Bramante" per lo svolgimento della cena sociale nonché l'acquisto dei biglietti per la mostra "Bacon, Freud e la scuola di Londra" con visita guidata in esclusiva, da svolgersi nell'ambito del Summit ICMRA 2019 – CIG ZDF2A2FE1C

LETTERA D'ORDINE

Con riferimento alla Vostra Offerta, assunta al prot. AIFA n. 113791/A dell'11/10/2019, la scrivente Agenzia con Determina n. 1511 del 16/10/2019 autorizza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, il presente ordine alle condizioni in appresso indicate.

PREMESSE ED ALLEGATI:

Le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nella lettera contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

POSSESSO DEI REQUISITI:

Con l'accettazione della presente, codesta Società, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione attuativa del citato Decreto e/o legislativa e regolamentare, a tal fine si chiede di compilare in ogni parte e firmare i moduli **Allegati A, A-bis e Mod. 20** acclusi alla presente.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, da rendere utilizzando i predetti Allegati A, A-bis e Mod. 20, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dalla presente Lettera contratto, in misura pari all'uno per mille del valore del contratto. In tal caso, la stazione appaltante assegna alla Società un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede

comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la Società è esclusa.

OGGETTO:

L'oggetto della presente Lettera contratto consiste nell'affitto della location "Chiostro del Bramante" per lo svolgimento della cena sociale in data 29/10/2019 nonché l'acquisto dei biglietti per la visita esclusiva alla mostra *Bacon, Freud e la scuola di Londra* da effettuarsi in pari data presso lo stesso Chiostro del Bramante, nell'ambito del Summit ICMRA 2019, così come puntualmente descritti nella sopra citata Offerta da voi prodotta (**Allegato C**).

CORRISPETTIVO:

Il corrispettivo complessivo massimo è pari ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), oltre IVA, così suddiviso:

- € 9.500,00 (novemilacinquecento/00), oltre IVA per l'affitto della sala "Chiostro inferiore" e utilizzo cucine;
- € 200,00 (duecento/00), oltre IVA per ogni Guida o Storica dell'Arte in lingua inglese;
- € 13,00 (tredici/00), oltre IVA, a persona per la visita in esclusiva della mostra *Bacon, Freud e la scuola di Londra* dopo le ore 20:00, per un numero stimato di circa n. 100 (cento) persone.

Fermo restando l'importo massimo come sopra autorizzato, l'importo effettivo da corrispondere al Centro Culturale Internazionale S.r.l. - Dart S.r.l. verrà quantificato alla luce degli effettivi partecipanti alla visita guidata e al conseguente numero delle Guide in lingua inglese necessarie.

DECORRENZA E DURATA:

La presente Lettera contratto decorre dalla data di accettazione della stessa.

I servizi oggetto della presente Lettera contratto dovranno essere resi il 29/10/2019.

ESECUZIONE:

L'esecuzione dei servizi, come descritta nella presente Lettera contratto e nel documento di cui alla Vostra Offerta sopra citata, sarà svolta con il vincolo della puntuale e diligente esecuzione.

Codesta Società solleva la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni proprie, quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

Codesta Società solleva la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento da parte propria delle obbligazioni relative alle normative in materia ambientale e/o di qualsiasi altra normativa in vigore.

PAGAMENTO:

Il pagamento sarà effettuato a completo e puntuale espletamento di tutte le prestazioni contrattualmente previste nella presente Lettera contratto e nel documento di cui alla Vostra Offerta sopra citata, dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo **CIG**, essere intestata a: *Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.*

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Tale pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi su uno dei conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, intestati a codesta Società, come espressamente indicati nella dichiarazione, rilasciata dalla medesima sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari (**Allegato B**).

Con l'accettazione della presente Lettera contratto, codesta Società si impegna a rendere note alla scrivente Agenzia, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui sopra avranno effetto liberatorio per la scrivente Agenzia.

Con la sottoscrizione, inoltre, codesta Società garantisce di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione della presente Lettera contratto il mancato utilizzo del conto corrente bancario dedicato ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al pagamento del corrispettivo pattuito e di quanto disposto in osservanza della predetta legge.

PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE:

- a. Con la sottoscrizione della presente Lettera contratto, le Parti convengono quanto segue:

- Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito “Regolamento”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento).
 - I dati personali trattati nell’espletamento dei Servizi connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Lettera contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e all’efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.
 - Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti prendono atto che: Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Luca Li Bassi.
- b. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. Codesta Società - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.” nonché dall’art. 32 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità della P.A.” - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e alla presente Lettera contratto.
- d. L’accettazione della presente Lettera da parte Vostra attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

FORO COMPETENTE:

Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione dei lavori di cui alla presente Lettera contratto sarà competente il Foro di Roma.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento è stato designato la dott.ssa Raffaella Cugini, giusta Determina DG n. 1766 del 26/10/2018.

Il Direttore Generale

Luca Li Bassi

Allegati:

- A)** Dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- A-bis)** Dichiarazione di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- Mod. 20)** Dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- B)** Tracciabilità dei flussi finanziari;
- C)** Vostra Offerta dell'11/10/2019.